REGOLAMENTO (CEE) N. 978/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1987

che abroga il regolamento (CEE) n. 586/86 che fissa i coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione e gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 470/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/87 del Consiglio, del 2 marzo 1987, recante applicazione, in Spagna, dei prezzi comuni nel settore delle carni bovine [2], nel prevedere l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 470/86 alla data del 6 aprile 1987 implica, per il settore delle carni bovine, la soppressione a decorrere dalla stessa data degli importi compensativi adesione negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 ; che il regolamento (CEE) n. 586/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2428/86 [4], diventa pertanto privo di oggetto ; che è dunque necessario abrogarlo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 586/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
[2] GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 40.
[4] GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 37.